



COMUNICATO N. 273/L – 18 GIUGNO 2021

273/436

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 301/A della F.I.G.C., pubblicato in data 16 giugno 2021:

Comunicato Ufficiale n. 301/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni, da utilizzarsi ex art. 20 bis, comma 3) lett. A2) delle NOIF per le acquisizioni di partecipazioni societarie in Serie B. Gli enti che emettono le fideiussioni devono avere gli stessi requisiti richiesti ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022 (Serie B).

Publicato in Firenze il 18 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

ALL. A)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro..... () dovuta dalla società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Nazionale Professionisti Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-

ALL. B)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "Assicurazione Garante") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "Lega Serie B") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro() dovuta dalla società _____ (la "Società"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Nazionale Professionisti Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-

ALL. C)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] (la "**Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di eurodovuta dalla società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportivae le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino alcon l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Nazionale Professionisti Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-